



Federazione Italiana Scherma

Provvedimento n. 19/2024

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

22 novembre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 18/11/2024) redatto nei confronti di [REDACTED] nella qualità di accompagnatore tesserato per la società [REDACTED] SSD, in occasione del Prima prova nazionale cadetti, gara svolta il 16 novembre 2024 in Legnano;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- decorso infruttuosamente il termine a difesa;
- considerato che all'accompagnatore è stato revocato dalla Direzione del Torneo l'accreditto per l'intero evento, in applicazione dell'art. 48 bis del RdG, comma 6;
- considerato che la condotta contestata è meritevole di sanzione e che l'espulsione dalla competizione e la squalifica per il giorno successivo appaiono sanzioni proporzionate alla condotta contestata;
- letto l'art. 24 del Regolamento di Giustizia;

P.Q.M.

commrina ad [REDACTED] la sanzione di una gara di squalifica e dichiara la sanzione già scontata ai sensi dell'art. 48 bis RdG.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo